

(Estratto da *Quaestiones*, Rivista dell'Ordine Forense di Velletri, numero zero, dicembre 2008, p. 180 ss.)

## PROTOCOLLI PER LE UDIENZE CIVILI E PENALI

Nel corso del 2007 si sono svolte tra le rappresentanze dei Giudici del Tribunale di Velletri e quella degli Avvocati del Medesimo Tribunale delle riunioni volte alla redazione del protocollo per la gestione delle udienze civili e penali.

In buona sostanza l'obiettivo che si è cercato di raggiungere è stato quello di migliorare le suddette udienze, la efficienza delle stesse, andando a disciplinare per varie fasce orarie gli adempimenti da effettuarsi durante il corso delle medesime, dando quindi, per converso, possibilità agli avvocati di sapere, con buon margine di approssimazione, il momento di trattazione delle loro cause.

I protocolli di cui sopra, sono stati redatti all'inizio dell'anno 2008 ed hanno trovato la loro formale ufficializzazione nel mese di maggio 2008 allorché, in una conferenza stampa convocata dal Presidente del Tribunale, dott. Bruno Ferraro, si è proceduto alla pubblicazione dei suddetti.

### PROTOCOLLO CIVILE

Entrando nel vivo delle disposizioni previste nei protocolli, ed in particolare in quello civile, si deve evidenziare come all'articolo 1, si sia disciplinato lo svolgimento della udienza civile con riferimento ai **giudizi ordinari**.

Si è creata, nel Tribunale di Velletri, una distinzione di base tra le udienze del lunedì e quelle del mercoledì, andando a prevedere come le prime siano destinate ai conferimenti di incarichi ai CTU, alla assunzione delle prove mediante la preventiva indicazione dell'orario della causa, nonché alla trattazione dei procedimenti cautelari.

Per le udienze del mercoledì, invece, si è stabilito che le medesime siano destinate invece alla trattazione residuale non compresa nella precedente.

In più, nell'ambito di quanto detto, si sono introdotte due fasce orarie: dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 13.00.

Nella prima si dovranno trattare tutti quei fascicoli che richiedono adempimenti brevi mentre nella seconda quelle per le quali si prevedono adempimenti più complessi che impongono anche una cognizione diretta del fascicolo.

Al termine dello svolgimento delle attività comprese nelle due fasce si procederà poi alla adozione dei provvedimenti che riguardano la cancellazione delle cause del ruolo.

Al fine di rendere operativo quanto sopra specificato, il Giudice, d'ora in poi, dovrà indicare la fascia oraria nel rinvio di udienza, nella quale i fascicoli saranno collocati e distribuiti nel rispetto della suddetta.

Con riferimento al **rito lavoro**, rispetto alle udienze ordinarie del lunedì e del mercoledì, il protocollo civile ha previsto che le cause di lavoro di carattere previdenziale si devono trattare "preferibilmente" il giovedì dalle ore 9.30 e sino alle ore 11.30, ferma comunque restando salva la possibilità di assumere testi e svolgere adempimenti più delicati in altri giorni e/o in altri orari.

Le udienze di lavoro verranno invece trattate sia il martedì che il giovedì con le seguenti fasce orarie:

- a) 9.30 – 11.00 prime comparizioni con rinvii ad orario prestabilito per le assunzioni di prova;
- b) dalle 12.30 in poi discussione procedimenti cautelari;
- c) il giovedì, dopo le 11.30 i procedimenti di lavoro pendenti in fase istruttoria ed in quella di decisione, fermo restando salva la possibilità di fissare udienze di decisione anche in orari diversi.

I procedimenti cautelari saranno fissati a fine udienza e trattati al suo naturale termine.

Sempre con riferimento alle udienze civili relative alle **esecuzioni immobiliari**, si è previsto che le stesse debbano essere trattate tendenzialmente il giovedì e due mercoledì al mese.

Nel protocollo gli adempimenti delle suddette udienze sono stati diversificati in tre fasce orarie:

- a) 9.30 – 11.00 conferimenti incarichi, verifica incumbenti preliminari, esame istanze di conversione e approvazione dei progetti di distribuzione;
  - b) 10.30 – 13.00 udienze ex art. 569 c.p.c. nuovo rito ed in particolare osservazioni al CTU, esame questioni complesse per la verifica della documentazione ex art. 567 c.p.c., esame istanze di riduzione, trattazione dei fascicoli per i quali deve disporsi il giudizio di divisione;
  - c) dalle ore 13.00 alle ore 14.00 opposizione e le istanze di sospensione, reclami ex art. 591 c.p.c..
- Al termine verranno disposti i provvedimenti ex art. 631 c.p.c.. Anche in questo caso al momento del rinvio il Giudice dovrà indicare la fascia oraria della prossima trattazione.

Le opposizioni invece verranno trattate nei restanti due mercoledì del mese e si svolgeranno come l'udienza civile.

Altro ambito di intervento del protocollo è stato quello della udienza di **separazione personale** dei coniugi.

Si è previsto un limite numero 25/30 al giorno prevedendo poi che di queste il numero delle separazioni giudiziale non dovrebbe superare la decina.

Anche qui sono state previste delle fasce nel seguente modo:

- a) dalle 9.30 alle 10.30 cause di separazione consensuale;
- b) dalle ore 10.30 alle 11.30 divorzi;
- c) dalle ore 11.30 in poi le separazioni giudiziali per le quali dalle 11.00 saranno disponibili i fascicoli.

La **volontaria giurisdizione** verrà trattata al quinto piano presso i rispettivi Presidenti di sezione.

In allegato al protocollo civile si sono stabilite le specifiche modalità per lo svolgimento delle udienze, sia per la preparazione del fascicolo e del relativo verbale, sia con riferimento al tentativo di conciliazione, sia, da ultimo, con riferimento alle Consulenze Tecniche.

E interessante sottolineare come nel protocollo civile sia incentivata, e maggiormente valorizzata, la applicazione della normativa prevista dal D.L. 35/2000 in ordine alle comunicazioni a mezzo telefax sia il fatto che i difensori potranno allegare, ove possibile, ai loro scritti processuali depositati, anche i relativi supporti informatici.

Ciò, costituisce una piccola applicazione ed un concreto inizio di quella modernizzazione della giustizia che entro pochi anni, giungerà alla totale informatizzazione dei procedimenti civili.

## **PROTOCOLLO PENALE**

Passando ora al protocollo penale, anche in questo ambito sono state significative le novità introdotte in tale documento.

Differentemente da quello civile, lo stesso è stato redatto in maniera più sintetica, con 18 punti che indicano in maniera più asciutta le previsioni tese a favorire lo svolgimento delle udienze penali.

Si è previsto un orario di inizio più anticipato rispetto alle udienze civili, posto che nel caso di specie tali udienze verranno celebrate dalle ore 9.00 in poi.

Per tale orario, anzi prima di tale orario, l'ufficiale Giudiziario dovrà trovarsi in aula al fine di organizzare l'individuazione dei testimoni, delle parti. A tal fine l'aula di udienza dovrà essere aperta alle 08.50.

Viene poi previsto un orario giornaliero entro il quale la udienza penale dovrà terminare, ovvero le ore 17.00, con una sospensione medio termine per il pranzo dalle ore 14.00 alle ore 14.45, fatte salve ulteriori esigenze.

Tutti i giudizi dibattimentali ordinari vengono fissati in prima udienza alle ore 9.00. In sede di rinvio tutti i processi verranno rinviati con la indicazione di fasce orarie, da intendersi orario prima del quale il processo non verrà chiamato. In assenza di indicazione lo stesso verrà celebrato dalle ore 9.00 in poi.

Gli adempimenti della prima udienza, ad eccezione dei procedimenti con detenuti, verranno finalizzati a verificare la regolare costituzione delle parti, discussione di questioni preliminari, formalità di apertura del dibattimento, definizione mediante patteggiamento, prescrizioni o rito

abbreviato non condizionato alla assunzione di prove.

Per la prima udienza le parti, per tale motivo, non citeranno i testimoni, fatti salvi i casi nei quali laddove i testi siano presenti e su accordo delle parti si voglia procedere alla loro assunzione si procederà in tal senso dopo la trattazione dei giudizi fissati in prima comparizione.

Il numero dei procedimenti penali da trattare non dovrà essere di regola superiore a 10 per le prime udienze e 15 per le istruttorie.

Nell'avviso che il P.M. o il G.U.P. invieranno alla parte offesa, verrà specificato che la citazione è effettuata al solo scopo di consentire alla stessa di costituirsi parte civile e che ha diritto, ma non l'obbligo, di intervenire.

Laddove la stessa sia testimone verrà citata per la successiva udienza.

Ove la p.o. compaia comunque per la prima udienza verrà sentita, salvo che il processo abbia particolari complessità, fatte salve problematiche o esigenze personali o pregiudizi imminenti per i propri diritti.

In ordine ai ruoli, sarà cura della Cancelleria redigere l'elenco dei processi in maniera chiara, senza ingenerare confusione e senza indicare il reato per il quale si procede né i nomi delle persone offese o dei testi.

Verranno indicati per fasce orarie e secondo l'ordine di trattazione. Per ogni fascia, il Giudice tratterà prima quelli con testimoni presenti o parti private portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza, persone ultrasessantenni o che provengano da Regioni diverse dal Lazio.

A parziale deroga di quanto sopra, il Giudice tratterà preventivamente i giudizi nei quali intervenga una remissione o accettazione di remissione di querela, istanza di rinvio per legittimo impedimento o patteggiamento.

In caso di rito abbreviato laddove il procedimento sia complesso, il Giudice sentito il difensore, rinvierà la discussione ad altra data o lo stesso giorno ad horas alla fine delle altre udienze.

In caso di impegni concomitanti i Difensori dovranno avvertire l'ufficiale Giudiziario al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza.

Nella disposizione dei rinvii il Giudice dovrà individuare le fasce per la loro trattazione, stabilendo quella iniziale per i procedimenti più veloci e quella in tarda mattinata per gli altri che impongano una trattazione più lunga e delicata.

Anche nei rinvii per la discussione il Giudice rinvierà ad horas tenendo conto sia della durata prevedibile della stessa sia della successiva camera di consiglio.

In caso di assenza del Magistrato già conosciuta preventivamente le parti dovranno essere avvisate in tempo utile o via fax o mediante via telematica.

Nello svolgimento di udienze con detenuti, il procedimento dovrà possibilmente essere definito, facendo peraltro in modo che l'imputato non debba stazionare a lungo in aula. Gli avvocati si impegnano a garantire l'effettività del disposto di cui all'articolo 97, IV comma, C.P.P. e sia i P.M. che i Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga.

Da ultimo, nel protocollo, viene previsto ed effettuato un richiamo ad una maggiore concretezza nella discussione da parte dei difensori, tesa ad evitare inutili divagazioni e ripetizioni; ad equilibrare il tutto vi è poi una previsione simile per il Giudice tesa ad evitare che i medesimi assumano motivazioni contestuali alle loro decisioni particolarmente complesse o di non breve stesura.

E' fatto obbligo poi a tutti di tenere in aula un comportamento corretto, senza manifestazioni di assenso o dissenso, mantenendo in aula il proprio telefono mobile spento.

Tale è il quadro disciplinare del quale gli avvocati ed i Giudici si sono dotati nel Tribunale di Velletri.

Certamente ci si rende conto che non in maniera veloce le previsioni verranno applicate.

E' importante sottolineare comunque che le norme di comportamento sono operative e che delle stesse si potrà chiedere il rispetto.

Le norme contenute nei protocolli, laddove pienamente applicate, consentiranno una più semplice previsione del momento della trattazione dei procedimenti che permetterà agli avvocati di potersi dedicare anche ad altre attività, quali quelle di cancelleria, cercando di ottimizzare, ove possibile i tempi morti che giornalmente appesantiscono il già non facile lavoro forense.

Per una migliore facilità di consultazione si allegano alla presente i protocolli sopra indicati.

Avv. Stefano Petrillo

## **PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE DI VELLETRI**

### **1 - L'udienza civile ordinaria**

L'udienza civile è distribuita in due giorni settimanali il lunedì e, per previsione presidenziale, il mercoledì.

L'udienza del lunedì è destinata:

- a) al conferimento di incarichi ai c.t.u.
- b) all'assunzione delle prove, dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Il giudice, in particolare, nel fissare il rinvio del procedimento per l'assunzione della prova, indica espressamente l'orario nel quale la prova sarà assunta.

Pertanto il turno di trattazione dei fascicoli, evincibile dallo statino d'udienza redatto dalla cancelleria ed affisso alla porta di udienza di ciascun giudice, è quello orario fissato dal giudice.

- c) trattazione dei procedimenti cautelari.

L'udienza del mercoledì è destinata:

alla trattazione di tutte le materie non comprese nel primo punto.

La stessa è ordinata per due fasce orarie destinate alla trattazione di adempimenti omogenei:

prima fascia dalle ore 9,30 alle ore 11,00;

seconda fascia dalle ore 11,00 alle ore 13,00;

tendenzialmente, però, nel primo e terzo mercoledì del mese (per la prima sezione) e nel secondo e quarto mercoledì del mese (per la seconda sezione)

la seconda fascia sarà destinata a concludersi entro le ore 12,00, dovendo i giudici istruttori partecipare alle rispettive udienze collegiali, da tenersi presso la stanza dei rispettivi Presidenti di sezione, al quinto piano.

Nella prima fascia si tratteranno fascicoli che richiedono adempimenti brevi, in particolare:

- a) prime comparizioni ex art 180 C.P.C.;
- b) concessione termini ex art. 183, V comma C.P.C., vecchio testo;
- c) precisazione delle conclusioni;
- d) concessione con riserva dei termini di cui all'art 183, VI comma C.P.C.;

nella seconda fascia si tratteranno fascicoli che richiedono adempimenti non brevi, in particolare:

- a) ammissione dei mezzi di prova;
- b) discussioni orali;
- c) convalide di sfratto
- d) chiarimenti al c.t.u.;
- e) istanze di modifica condizioni della separazione;
- f) eventuali procedimenti cautelari fissati;
- g) procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza monocratica;
- h) esame di questioni non previste che meritano approfondimento.

La cancellazione della causa dal ruolo di tutti i procedimenti, per mancata presenza delle parti, sarà disposta dal giudice solo al termine dell'udienza, indipendentemente dalla loro collocazione oraria o di fascia, salvo diversa richiesta congiunta delle parti. L'ordine dei fascicoli all'interno della fascia

verrà formato dagli avvocati secondo l'ordine di arrivo in udienza.

Al momento del rinvio il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nello statino d'udienza del giudice. La cancelleria curerà, altresì, che i fascicoli siano ordinati nell'aula d'udienza per essere distribuiti secondo la fascia oraria di chiamata.

## **2 - L'udienza del rito del lavoro.**

L'udienza previdenziale verrà trattata preferibilmente il giovedì, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 11.30; resta salva la possibilità, in relazione ad eventuali necessità di assumere prove per testi ed al carico di ruolo e delle decisioni, di fissare udienze di discussione o istruttorie anche in altri orari specificati ed in altri giorni.

- Le udienze dei processi di lavoro verranno trattate preferibilmente il martedì ed il giovedì, in quest'ultimo giorno successivamente all'udienza di previdenza.

- Le fasce di udienza del martedì saranno le seguenti:

\* dalle 9.30 alle 11.00 verranno trattate le udienze di prima comparizione;

successivamente verranno fissati, ad orario prestabilito, i processi in cui debba essere assunta la prova per testi, ossia dalle 11.00 alle 12.30 o al termine dell'udienza;

\* al termine dell'udienza dalle 12.30 in poi, le discussioni ed i procedimenti cautelari;

\* al giovedì successivamente alle 11.30, verranno trattati i processi di lavoro pendenti in fase istruttoria, e, al termine dell'udienza, quelli in fase di decisione;

\* resta salva la possibilità di fissare udienze di decisione anche in orari diversi, ove se ne ravvisi la necessità, o vi sia richiesta delle parti concordata col giudice, o sia stato concesso un termine per note difensive;

\* in ogni caso i procedimenti cautelari saranno fissati a fine udienza e trattati al suo naturale termine.

## **3 - L'udienza dei procedimenti di esecuzione immobiliare**

Le udienze di esecuzioni immobiliari si svolgeranno il giovedì e, tendenzialmente, due mercoledì al mese.

L'udienza è ordinata per tre fasce orarie:

l'esame delle istanze di conversione;

**La 1a fascia, dalle ore 9:30 alle ore 11:00** saranno trattati i fascicoli per i quali è previsto:

a.) il conferimento dell'incarico all'esperto per la stima o al custode;

b.) quelli nei quali devono essere verificati gli incumbenti preliminari (in tali casi si raccomanda agli esperti la massima puntualità);

c.) l'esame delle istanze di conversione;

d.) l'approvazione dei progetti di distribuzione;

**la 2° fascia, dalle ore 10:30 alle 13:00**, sarà dedicata alle **udienze ex art. 569 C.P.C. nuovo rito:**

1) osservazioni alla C.T.U. e/o per l'eventuale **emissione dell'ordinanza di vendita e/o di delega** (a tale proposito si ricorda che è in corso di formazione l'elenco dei professionisti diversi dal notaio - ai quali delegare la vendita e che si provvederà a rendere operativo tale punto della riforma non appena saranno messi a disposizione i nuovi locali presso i quali si trasferirà l'ufficio esecuzioni immobiliari

- il trasferimento dovrebbe essere imminente - essendo necessario disporre di un'area appositamente destinata a detti professionisti - come ora accade per i notai - e di ulteriori strumentazioni tecniche come le fotocopiatrici, allo stato insufficienti anche per l'ordinario svolgimento delle attività della Cancelleria);

2) esame di questioni di maggiore complessità in relazione alla verifica della documentazione ex art. 567 C.P.C.;

3) esame delle istanze di riduzione ex art. 596 C.P.C.;

4) trattazione dei fascicoli per i quali deve disporsi il giudizio di divisione;

**La 3a fascia, dalle ore 13.00 alle ore 14.00**, saranno trattati:

- 1) le opposizioni e le istanze di sospensione;
- 2) i reclami ex art. 591 ter C.P.C.;
- 3) Nell'ambito delle stesse fasce orarie, le cause saranno chiamate secondo ordine di ruolo.

I provvedimenti di cui all'art 631 C.P.C., per mancata presenza delle parti, saranno disposti dal giudice solo al termine dell'udienza, indipendentemente dalla loro collocazione oraria o di fascia, salvo diversa richiesta congiunta delle parti.

Al momento del rinvio il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nello statino d'udienza del giudice. La cancelleria curerà, altresì, che i fascicoli siano ordinati nell'aula d'udienza per essere distribuiti secondo la fascia oraria di chiamata.

L'udienza del contenzioso relativo alla materia delle opposizioni, la quale si terrà nei restanti due mercoledì del mese, si svolgerà come l'udienza civile ordinaria del mercoledì, salvo la fissazione di un orario preciso nel caso in cui debbano essere assunte delle prove o debba essere conferito l'incarico al C.T.U.. Quanto ai procedimenti cautelari assegnati al giudice dell'esecuzione, quale giudice istruttore della la sezione civile, si fa presente che gli stessi saranno tendenzialmente trattati nelle udienze dedicate esclusivamente al contenzioso ovvero ad un'udienza straordinaria del martedì, presso l'ufficio Esecuzioni Immobiliari.

Per c.d. "contestuali" ai fini dell'estinzione della procedura esecutiva, le parti possono richiedere la convocazione direttamente alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari che indicherà la data di convocazione (il martedì alle ore 15:00); non saranno concessi più di 4 appuntamenti. Nel caso in cui l'impegno non potrà essere rispettato per sopravvenute esigenze delle parti, i difensori comunicheranno tempestivamente l'annullamento al fine di consentire alle altre, in lista di attesa, di poter espletare l'incombente.

Qualora vi siano delle esigenze di particolare urgenza, le parti le sottoporranno al g.e. con istanza scritta ai fini della loro valutazione caso per caso.

#### **4 - L'udienza di separazione personale coniugi (di competenza del Presidente)**

Il numero delle cause da trattare per ciascuna udienza non dovrebbe superare quello di 25/30, di queste il numero di separazioni giudiziali non dovrebbe superare la decina. Le cause saranno trattate ad orario secondo tre fasce, all'interno delle quali la trattazione avverrà secondo il numero di ruolo.

In particolare, si osserveranno le seguenti fasce:

- 1) dalle ore 9,30 alle ore 10,30 verranno trattate le cause di separazione consensuale;
- 2) dalle ore 10,30 alle ore 11,30 verranno trattati i divorzi;
- 3) dalle ore 11,30 verranno trattate le cause di separazione giudiziale;

Dalle ore 11,00 potranno essere posti in distribuzione i fascicoli relativi alle cause di separazione giudiziale, s' da consentire agli avvocati di costituirsi.

#### **5 - L'udienza collegiale di volontaria giurisdizione**

Le cause verranno trattate al quinto piano, presso le stanze di udienza dei rispettivi Presidenti di sezione, alle ore 12,00, secondo quanto già segnalato al superiore punto 1) lett. c.

Le cause saranno trattate seguendo il numero di iscrizione al ruolo e chiamate da ciascun giudice relatore.

Sarà curata l'affissione all'esterno della porta d'udienza delle singole cause di cui ciascun giudice è relatore, in modo da consentire ai difensori la visualizzazione del proprio turno di chiamata.

Di volta in volta faranno ingresso nell'aula di udienza i procuratori e le parti di ciascuna causa chiamata secondo il criterio sopra indicato.

Vale anche in questo caso quanto precisato al superiore punto 5, in ordine a eventuali esigenze di difensori di diverso momento di trattazione della propria causa.

Svolgimento delle udienze

- Ciascuna aula di udienza dei giudici civili dovrà essere predisposta in modo che i fascicoli d'udienza siano collocati in apposito tavolo prima dell'inizio dell'udienza e risposti in altro tavolo dagli avvocati secondo la turnazione di orario predisposto dal giudice ovvero secondo il turno da

loro stessi stabilito all'interno della singola fascia oraria. Questo secondo tavolo dovrà essere posto in modo da rendere evidente una separazione tra il luogo di attesa di ciascun avvocato del proprio turno e la restante parte dell'aula d'udienza, destinata unicamente all'accesso degli avvocati e delle parti tenute a trattare la singola causa.

- All'interno di ciascuna fascia oraria saranno gli avvocati a curare e gestire il proprio turno collocando il proprio fascicolo sul tavolo a ciò destinato all'interno dell'aula del giudice, restando in attesa che sia esaurita la trattazione del fascicolo ad esso precedente dinanzi al giudice.

- Nel caso in cui il giudice abbia chiamato un fascicolo fissato ad horas durante l'udienza del lunedì senza che le parti abbiano dichiarato la propria presenza ovvero nel caso in cui, durante l'udienza del mercoledì, esaurita la trattazione della prima fascia, le parti di un procedimento per il quale era prevista la trattazione in quella fascia oraria non siano presenti, la trattazione del procedimento sarà compiuta al termine della trattazione di tutti i fascicoli (per l'udienza del lunedì ovvero al termine della seconda fascia di orario per l'udienza del mercoledì).

- Per garantire la effettiva trattazione nelle singole cause e ove possibile l'adozione di provvedimenti in udienza, limitando il numero delle riserve, verrà fissato per ciascuna udienza un numero contenuto di cause.

- La richiesta eventuale di un difensore di trattazione della propria causa in anticipo rispetto al naturale orario fissato può essere tenuta presente solo per comprovati e ragionevoli motivi e purché palesati al giudice. Ove il motivo di impedimento sia sorto prima, dovrà essere comunicato presso la cancelleria a mezzo fax o comunicazione scritta sottoscritta anche dall'altro procuratore. In ogni caso, nessuna trattazione potrà essere anticipata senza il consenso dell'altra parte.

### **Tentativo di conciliazione**

Il tentativo di conciliazione sarà svolto dal giudice in modo effettivo, senza limitarsi a stimolare la transazione tra le parti e alla passiva registrazione del fallimento o del successo dei loro tentativi. Il giudice prospetterà, ove possibile, l'area di controvertibilità delle questioni, aiutando le parti a valutare l'alea del processo rispetto al *thema probandum* e formulerà una proposta conciliativa, con indicazione, in linea di massima, dei punti essenziali nel verbale di udienza.

- Il tentativo potrà essere reiterato ai sensi dell'art. 185 c.p.c..

Ulteriori previsioni; Comunicazioni a mezzo fax: al fine di raggiungere l'obiettivo di una più sollecita definizione del procedimento si rende opportuno tagliare i tempi vuoti, riscontrati soprattutto con riferimento al complesso meccanismo delle comunicazioni.

Al fine di raggiungere l'obiettivo della immediatezza delle comunicazioni di atti del giudice e dei difensori, in particolare, si intende rendere operativo quanto previsto dalla recente riforma legislativa di cui al d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80.

In particolare, le comunicazioni di cancelleria dovranno essere compiute a mezzo telefax, o posta elettronica. Il difensore, dovrà, quindi, nel primo scritto difensivo utile indicare il proprio numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere le comunicazioni. I difensori si impegnano a comunicare alla cancelleria col medesimo mezzo, l'avvenuta ricezione entro tre giorni.

La comunicazione e la dichiarazione di ricezione saranno inserite nel fascicolo d'ufficio del procedimento e varranno ai fini della conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Segnalazioni di cortesia: i difensori signaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente agli ausiliari da questi nominati):

a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti, eventualmente anche al fine di prendere immediata visione del rinvio ex art. 309 c.p.c.;

b) le cause rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate;

c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa.

### **Impedimento del giudice a tenere udienza**

- Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia

prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data.

- In tutti i casi in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data determini un rinvio dell'udienza stessa, e sia noto con qualche giorno di anticipo, il giudice interessato disporrà che ne venga data tempestiva comunicazione ai difensori delle parti, anche attraverso mezzi telefonici e/o telematici, specie per le cause in cui risultino convocati testi, parti o ausiliari di giustizia. I difensori provvederanno ad avvisare questi ultimi del rinvio coi medesimi mezzi.

### **Consulenze tecniche**

Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

- a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua integrazione;
- b) specificherà che il c.t.u., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei termini ex art. 184 c.p.c., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti senza il consenso delle parti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. o art. 2711 c.c. e salvo che si tratti di documenti che non costituiscano prova dei fatti storici principali;
- c) incaricherà il c.t.u. di conciliare la lite;
- d) disciplinerà il subprocedimento di c.t.u. prevedendo che il consulente, raccolte le osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, comunichi a questi la relazione finale dando loro termine di circa 20 giorni per fargli per venire le ulteriori osservazioni a tale relazione; che il c.t.u. darà quindi conto di tali osservazioni con un'integrazione della relazione finale;
- e) nel caso di provvedimento emesso in sede di riserva, disporrà che l'ordinanza sia comunicata al c.t.u. e alle parti per intero;
- f) disporrà che il c.t.u. depositi la relazione e unitamente ne invii copia alle parti, sia in forma cartacea, ovvero con e-mail sia su floppy disk;
- g) disporrà che il c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con l'avvertenza che entro i 15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali rilievi; il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine.

### **Scritti su supporto informatico**

I difensori alleggeranno, per quanto è possibile, agli scritti processuali anche la loro riproduzione su supporto informatico (FLOPPY DISK o CD).

## **PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE, DEL TRIBUNALE DI VELLETRI**

1 - L'udienza penale dibattimentale, monocratica e collegiale, e l'udienza di convalida di cui all'art. 588 C.P.C. (organizzata nel turno monocratico e direttissime) iniziano di regola alle ore 9,00.

2 - "L'ufficiale Giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che inizi l'udienza" (art. 21 Reg.al c.p.c. ex D.M. n. 33411989) e deve curare l'afflusso di parti, testimoni, identificando quest'ultimi; l'aula di udienza deve essere aperta alle ore 8,50.

3 - L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice perché di regola non si protragga oltre le ore 17,00, con una sospensione, ove non si concluda entro le ore 14,00, tra le 14,00 e le 14,45, salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione. L'Organo Giudicante calibra la programmazione delle singole udienze in modo da avvicinare il più possibile il rispetto di tali orari.

4 - I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, e quelli per direttissime vengono in prima comparizione alle ore 9,00.

5 - I processi vengono rinviati dal Giudice ad orario, nel settore monocratico come in quello collegiale, su fasce fissate a discrezione dall'Organo Giudicante. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora della quale il processo non sarà comunque chiamato. Il rinvio senza



l'indicazione di fascia oraria ("ad una certa data, ore di rito"), si intende fatto per le

**(manca una parte nella rivista)**

6 - Nel rito monocratico come nel rito collegiale, ad eccezione dei giudizi con imputato detenuto (anche solo agli arresti domiciliari), l'udienza di prima comparizione è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle Parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444 C.P.C. o per ragioni processuali o di prescrizione, alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove dichiarative.

In tale udienza, di regola e salvo accordo delle parti, non si assumono prove dichiarative, esami di imputati, periti o consulenti tecnici, e per tale ragione, le Parti (per tale udienza) non citano ed i propri consulenti tecnici ed il Giudice non autorizza la citazione.

Nei processi con imputato non detenuto, ove comunque si abbia in aula la presenza dei testimoni, CT e periti alla prima udienza, sull'accordo delle parti è possibile per il Giudice effettuare istruttoria, che sarà preferibilmente fissata (salvo che nei casi di brevissima spedizione) in orario successivo alla trattazione di tutti i giudizi fissati in prima comparizione.

7 - In ciascuna udienza sono fissati di regola n. 10 procedimenti di prima comparizione e non più di n. 15 per istruttoria.

8 - P.M. e G.U.P. inseriscono nei decreti di citazione a giudizio, in calce, il seguente avviso. "la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di esercitare la facoltà di costituirsi Parte Civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di difensore. Ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire; la parte citata in seguito come testimone per successiva udienza, con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avrà l'obbligo di comparire.

La persona offesa comparsa all'udienza di prima comparizione viene tuttavia sentita, salvo che; il processo sia di particolare complessità, ove detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasessantenne, o, documenta di provenire da Regione diversa dal Lazio, ed in ogni caso quando l'imputato è detenuto. Viene altresì sentita quando il Giudice lo ritiene assolutamente necessario in relazione agli interessi della Parte costituita che possano essere seriamente pregiudicati anche da un breve rinvio in relazione alla prescrizione del reato. In tali ultimi casi, il Giudice ha cura di assumere la testimonianza della p.o. prevedibilmente lunga e di non semplice esperimento solo dopo la trattazione dei procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria.

9 - La cancelleria di regola affigge il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza.

Il ruolo contiene l'elenco dei processi indicati per numero all'interno delle singole fasce orarie con l'indicazione dell'ordine di trattazione. Il ruolo affisso e distribuito deve contenere dati di identificazione del singolo processo che non ingenerino equivoci.

Il ruolo affisso non contiene l'indicazione del reato per cui si procede, né i nomi delle persone offese o dei testimoni.

10 - Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati. Nell'ambito delle singole fasce, nel formare il ruolo o comunque nella effettiva trattazione dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti (anche per reato diverso da quello per cui si procede), nonché - anche su segnalazione in aula delle Parti - ai giudizi per i quali vi siano nullità, difetti di notificazione o fattispecie processuali (legittimo impedimento a comparire di imputato o Difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato, ecc.) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio.

Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario, il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali siano presenti in aula i testi o parti private portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, ultrasessantenni o che documentino di provenire da Regioni diverse dal Lazio.

Nell'ambito di ciascuna fascia, esauriti i suindicati giudizi, ed in deroga dall'ordine dei giudizi che abbia indicato nel ruolo affisso, il Giudice tratta poi con precedenza, nell'ordine, i giudizi in cui

intervenga remissione e accettazione di querela, istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del Difensore, istanza di "patteggiamento", o istanza di giudizio abbreviato. In tale ultimo caso, ove si tratti di processo la cui definizione comporti uno studio di atti di una qualche complessità, ammesso il rito abbreviato, il Giudice, sentito il Difensore, rinverrà la discussione del processo ad altra udienza ovvero lo tratterà dopo aver trattato tutti gli altri giudizi a ruolo, rinviando al horas il giudizio e licenziando per il momento gli interessati.

I Difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano all'ufficiale Giudiziario o al Giudice al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza.

11 - Nell'udienza, il Giudice - fermi i criteri e le precedenze di cui all'art. 9 - tiene conto dei concomitanti impegni del difensore, in particolare se riguardanti il Tribunale di Sorveglianza e/o assistiti detenuti, posticipando la chiamata di un giudizio, ove il Difensore glielo chieda per concomitanza di impegni, sempre ed in ogni caso laddove all'udienza non debbano intervenire altri Difensori o Parti Private diverse dal suo assistito, contemperando gli interessi di tali soggetti, ove presenti, negli altri casi trattando laddove possibile il processo con il Difensore titolare presente rispetto a quello con il Difensore titolare assente.

12 - Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il Giudice riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della successiva Camera di Consiglio, e comunque, preferibilmente, nelle ultime fasce orarie.

13 - Ove l'assenza del magistrato titolare - per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento - sia certa, con largo anticipo per una determinata data, l'ufficio ne dà notizia in tempo utile, via fax o per via telematica, al Procuratore della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

14 - Nella gestione della udienza, il Giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula, tra i presenti in attesa, disponendo a tal fine ove possibile che l'imputato detenuto venga tradotto in aula solo a seguito del processo da parte del giudice.

15 - Gli avvocati si impegnano a garantire l'effettività del disposto di cui all'art. 97, 1° comma, C.P.C. e, comunque, a non allontanarsi dall'aula prima di essersi accertati della presenza di almeno un altro difensore iscritto nelle liste dei difensori di ufficio.

16 - P.M. e Difensori, hanno l'obbligo di indossare la toga.

17 - P.M. e Difensori evitano di entrare nel locale/camera di consiglio adiacente l'aula d'udienza prima e durante se non per conferire, insieme, e con il Giudice di questioni attinenti a discussioni non procrastinabili, o che riguardino esigenze di riservatezza delle parti private. Evitano, altresì, in aula, di conferire con il Giudice con modalità tali da non consentire ai presenti di ascoltare cosa viene detto.

18 - Nel perseguimento della ragionevole durata dei giudizi, del risparmio di tempo d'udienza e del rispetto di quanti in aula sono in attesa, P.M. e Difensori evitano nella perorazione delle loro tesi inutili divagazioni e ripetizioni.

Per le stesse ragioni, il Giudice, evita, di regola, le motivazioni contestuali di complessa o anche solo non breve stesura.

19 - Ove il rinvio della trattazione istruttoria o della discussione di un giudizio che impone a PM e Parti Private notevole attività di preparazione dell'udienza sia prevedibilmente sicuro sin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa appena possibile le Parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

20 - I Difensori, quando non ne derivi danno per loro o per l'assistito, presentano l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in udienza.

21 - Ai Giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso.

Tutti gli intervenuti sono tenuti in aula a tenere il proprio telefono mobile o spento o con attivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Ove squilli il telefono, la persona intervenuta lo spegne

immediatamente o esce dall'aula, senza rispondere sin tanto che è in aula. Nelle adiacenze dell'aula d'udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano i rumori molesti.

In Tribunale è vietato fumare.

22 - Il presente Protocollo, non potrà in ogni caso costituire strumento per esigere dal Giudice prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali od ordinamentali.

Velletri, 30 gennaio 2008